

Quando

*Violazione della giurisdizione
in materia penale dei Magistrati
del Consolato e Tribunali di
commercio*

Signori

La giurisdizione criminale che si esercita dai Magistrati del Consolato di Torino e Novara in forza delle vigenti leggi, presenta due inconvenienti. Considerate il primo i reati commessi in materia commerciale e punibili con pena criminale. Gli imputati di questi delitti nelle provincie di Torino e Novara non avendo altro giudice che il Magistrato del Consolato, rimangono privati del beneficio dell'appello, fuddens nelle altre provincie essendo giudicati dai Tribunali di prima cognizione come flagranti le cui di tribunali di comune sono ammessi a godere di quel beneficio. Considerate l'altro inconveniente nell'inevitabile alternativa di prima gli imputati di reati per fatti di commercio importanti pena criminale, ed appartenenti alle suddette provincie di Torino e Novara, dell'uno o dell'altro ramo, che al termine del Codice di procedura criminale debba istituirsi dalla Camera del Consiglio, e quindi dalla sezione d'accusa, ormai di competenza dei medesimi membri la Camera del Consiglio e la sezione di accusa,

attesa' ha' ristretto da' del numero dei
giudici addetti ai "summontrati". Magis-
trati consolari.

Per rimediare a' questo inconveniente,
e per evitare l'irragionevole disperata
di trattamento che esiste fra gli imputati
delle provincie di Torino e Vercelli, e'
quelli delle altre provincie, due mezzi il
si presentano. Il primo sarebbe quello di
estendere in materia penale comune
viale ai Giudici istruttori e Tribunali
di prima cognizione di Vercelli e Villesse
la competenza d'istruttoria e del
competenza, che si debba ne secondo
le vigenti leggi e norme dei Giudici
Istruttori e Tribunali di prima cognizione
delle altre provincie, salvo il rinvio
all'appello ai suddetti Magistrati
consolari nei casi e modi determinati
dal Codice di procedura penale.
Il secondo mezzo si avrebbe nell'
abolizione generale della giurisdizione
criminale dei Magistrati del Consolato
e Tribunali di commercio.

No' proponendo' per secondo mezzo
seconci più conforme all'attuale
ordine del cose.

Infatti la soppressione delle giurisdic-
zioni spicci, massime nelle materie
penali, è un bisogno de' tempi senza
conseguenza di quell' ingombrant

circile che i così intimamente collegata colta
guarantiglia de' nuovi politici ordinamenti.
Nell'applicazione di siffatto principio alla
giurisdizione criminale attualmente esercitata
dai Magistrati i Tribunali di commercio
vorrebbero ad ottenersi l'imperante vantaggio
di collaudarsi con un procedimento definito
che fa dare una decisa stabilmente rimanente
infossata anche nel Codice di commercio
estinti i diritti finora sospesi in tal parte;
ma per motivi che nell'edissa considerazione
de' tempi non debbono ritardarne più
oltre l'esecuzione.

Le Regie Costituzioni nell'investito
i Consolati di Genova e Trieste della
giurisdizione penale per le materie di
commercio davano nell'interesse de'
condannati una speciale garantiglia
al mezzo del giudizio di delibrazione,
cui sono sottoposte le sentenze consolari,
che impongessero condanna all'pena
di morte e dei ferri forzati. Vedea
questa 'garantiglia' come incommutabile
nel sistema del procedimento criminale;
non può ad essa supplire intieramente
il mezzo del ricorso in cassazione,
essendo questo ristretto all'errore in
diritto faddeure la delibrazione di sentenza
anche all'errore in fatto.

Tutte queste difficoltà ed insorgenze
si dilguano mediante riunione delle
competenze speciali de' Magistrati

i Tribunali di commercio in materia
penale nella giurisdizione dei Magistrati
e Tribunali ordinari. II. Magistrati
Consolari, i quali per tal guisa da una
notevole parte delle presenti loro atti
azioni, potranno riconnuglie rivolgere
l'operosità loro alla spedizione delle
cause civili di loro cognizione e
richiedente speciale sollecità nella
trattazione e nel giudizio.

Queste considerazioni mi persuadono
della convenienza della soppressione
generale della giurisdizione dei
Magistrati e Tribunali di commercio
in materia penale. Il progetto di
legge, che ho per tal effetto compilato,
e che ho l'onore di presentarvi, è del
tenore seguente:

Art. 1.

C'abolita la giurisdizione in materia
penale dei Magistrati del Consolato
e Tribunali di commercio.

Art. 2.

Le cause penali in materia commerciale che, al tempo della pubblicazione
della presente legge, si troveranno pendenti
erano ai suddetti Magistrati e Tribunali
di commercio, saranno proseguiti e giudicate
dai Magistrati e Tribunali ordinari secondo
le regole di competenza e nelle forme stabili-
lite dal vigente Codice di procedura criminale.

13. Sett. 1849.

François
A. D.

Abolizione della giurisdizione in
materie penali da' Reg. di Stato-Comunale
e Distretti di Commercio